

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 25 febbraio 2025

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/11 - bis

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 7 FEBBRAIO 2025 CONCERNENTE "MODALITÀ ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

- Pubblicazione -





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, concernente le "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante "Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168 concernente il "Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale" e in particolare gli articoli 135 e 136;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ha previsto, per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), la frequenza di un corso di formazione professionale di durata non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, demandando ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle relative modalità attuative;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018, recante *“Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 aprile 2020, concernente le *“Modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018, recante “Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*, volto ad intervenire sulle modalità di svolgimento del corso di formazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- TENUTO CONTO** della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di reintrodurre la fase di formazione residenziale del corso;
- RITENUTO** di dover assicurare, senza ritardo, la formazione di un elevato numero di dipendenti, nella fase transitoria, temperando la necessità di non distogliere dall'impiego operativo un ingente numero di risorse;
- CONSIDERATO** di dover rideterminare la durata del predetto corso di formazione professionale e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo;
- CONSIDERATO** di poter prevedere lo svolgimento del corso presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, qualora esigenze organizzative lo richiedano, in relazione alle capacità logistiche degli istituti di istruzione;
- RITENUTO** di modulare il corso di formazione professionale assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti e all'anzianità di servizio del personale interessato;
- RITENUTO** pertanto, di dover emanare un nuovo decreto direttoriale per la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. b-bis), del decreto legislativo n. 95/2017, anche al fine di realizzare una disciplina organica delle disposizioni applicabili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato cui avviare i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure richiamate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, di seguito "decreto legislativo", individua le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni esaminatrici e fissa i criteri per lo svolgimento dell'esame finale e per la redazione della graduatoria di fine corso.

Articolo 2

(Durata del corso di formazione professionale)

1. Il corso, istituito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. Si svolge a cura delle scuole, istituti e centri di formazione - di seguito "scuole" - individuate dal Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze organizzative e logistiche.
2. Il corso ha la durata di un mese ed è articolato in tre fasi formative, una realizzata in modalità *e-learning*, una di formazione residenziale presso le scuole della Polizia di Stato e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, la cui sequenza e durata sono stabilite con decreto di cui al comma 1.
3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura di selezione presso le scuole, il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, può disporre l'articolazione del corso in più cicli.

Articolo 3

(Piano della formazione)

1. Il piano della formazione, che definisce le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici, è adottato con il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

Articolo 4

(Incarichi di insegnamento)

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è delegato ad adottare per i corsi disciplinati dal presente decreto, su proposta dei Direttori delle scuole, i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento, fissando, per ogni materia prevista dal piano della formazione, i relativi periodi didattici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non ne consentano la prosecuzione.

Articolo 5

(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività didattiche possono essere organizzate anche in giornate e orari diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.
2. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività che costituisce, per i frequentatori, orario di servizio. Nella fase residenziale del corso, il calendario delle attività è definito dalla Direzione delle scuole.
3. Nella fase di tirocinio applicativo la programmazione delle attività, che costituisce orario di servizio, è stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attività si svolgono.

Articolo 6

(Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24-*quinquies*, comma 1, lett. c), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Per i frequentatori che accedono al corso successivamente alla data di inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso.
4. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 7

(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale, le cui modalità sono individuate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
2. L'esame forma oggetto di una valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "sufficiente profitto", "ottimo profitto", "segnalato profitto". L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio non inferiore a "sufficiente profitto".
3. I frequentatori che riportano il giudizio di "insufficiente profitto" non superano il corso, sono restituiti ai servizi di istituto e ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

primo corso successivo, ai sensi dell'articolo 24 - *quinquies*, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione esaminatrice, non sostengono l'esame finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione esaminatrice, non possono sostenere l'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro la conclusione del tirocinio applicativo, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquistata idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità di quella ordinaria, salvo il diverso contenuto della prova.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti di istituto per motivi di salute possono essere, comunque, ammessi a sostenere l'esame finale, compatibilmente con il proprio stato, a giudizio di un funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario della scuola o di altro Ufficio o Reparto dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Articolo 8

(Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione esaminatrice, costituita presso ciascuna scuola, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a due, scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione di cui al precedente comma sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o, in subordine, da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso la scuola.
3. Nei casi in cui il corso venga realizzato a cura di più scuole, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1, anche la Commissione Unica di esame, composta dai Direttori delle scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica di esame sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o, in subordine, da un appartenente al ruolo degli ispettori, in servizio presso la scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica.
5. Le funzioni di Presidente della Commissione Unica di esame, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo. In tale caso, le funzioni di segretario sono assunte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o, in subordine, da un appartenente al ruolo degli ispettori, in servizio presso la scuola diretta dal Presidente che ha assunto le funzioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. La Commissione di cui al comma 1, predispone il contenuto della prova di esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, ne definisce le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova e redige la graduatoria finale.
7. Qualora il corso si svolga in più scuole tali attività sono svolte dalla Commissione Unica di esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni di esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere all'esame finale e di predisporre le graduatorie parziali.
8. La Commissione Unica riunisce le graduatorie parziali di merito delle singole scuole e redige la graduatoria finale del corso.
9. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione di esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione di esame.
10. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
11. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di stato è delegato ad adottare i provvedimenti di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare la necessaria uniformità, qualora il corso sia articolato in più cicli, la Commissione di esame e la Commissione Unica di esame sono nominate per tutti i cicli con il decreto di cui al precedente comma.

Articolo 9

(Comitato di vigilanza)

1. Per assicurare il corretto svolgimento della prova di esame, le Commissioni esaminatrici possono essere affiancate da uno o più comitati di vigilanza, nominati dai Direttori delle scuole, i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato in servizio presso le scuole, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 10

(Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la Commissione esaminatrice, ovvero la Commissione Unica – laddove istituita – redigono la graduatoria finale del corso secondo il giudizio di cui all'articolo 7 del presente decreto, dando precedenza a coloro che hanno riportato il giudizio di "segnalato profitto", "ottimo profitto" e "sufficiente profitto", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. A parità di valutazione la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria della procedura di selezione concorsuale e di scrutinio.
3. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano l'esame finale, occupano nella graduatoria il posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 11

(Rinvio)

1. Ove compatibili, per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018 e del 17 aprile 2020, relativi ai corsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dell'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

ROMA
- 7 FEB. 2025

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 21/02/2025
Reg. n. 605 Fog. n. 7

1/ **MAGISTRATO SINDACALE**

59